

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAISA-CISAL

Segreterie Nazionali

Roma, 20 novembre 2008

Spett.li:

- ASSTRA
- ANAV

Oggetto: T.U. della sicurezza sul lavoro – Sorveglianza Sanitaria

Siamo venuti a conoscenza che a seguito di vostre indicazioni in materia, alcune aziende hanno esteso i contenuti dei controlli di cui alle visite di preassunzione, includendo fra i requisiti fisici e psichici richiesti, la idoneità anche rispetto ai fattori di rischio per assunzione di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche.

Tale previsione non è, allo stato, contemplata dalla normativa in vigore, in quanto il D.Lgs. n. 81/2008, preposto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei confronti dei rischi professionali, ha prorogato il divieto di svolgere sorveglianza sanitaria preassuntiva da parte del medico competente di cui all'art. 38 del medesimo decreto, medico a cui sono stati demandati i controlli sanitari in questione. Pertanto, gli unici criteri applicabili risultano ancora quelli relativi agli accertamenti dei requisiti psicofisici presso la competente struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A) al DM 23.2.1999 n. 88, in attuazione dell'art. 9 del DPR 753/80.

Al fine di evitare le spiacevoli conseguenze derivanti da eventuali impugnazioni di bandi di assunzione, vi invitiamo ad un chiarimento finalizzato alla migliore applicazione della nuova normativa che al momento appare, anche agli scriventi, soggetta a diverse interpretazioni.

Distinti saluti

Le Segreterie Nazionali